

STATUTO

1) E' costituita un'associazione denominata "G.u.s." Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus).

L'associazione può, inoltre, iscriversi al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000;

2) L'associazione è a tempo indeterminato.

3) La sede è in Macerata. L'associazione potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche altrove.

4) L'associazione non ha fini di lucro ed in ogni caso non dipendente né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro. Tutte le attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale per favorire la pacifica convivenza tra i popoli.

5) L'associazione può avvalersi dell'apporto di volontari.

6) Le attività dell'associazione sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) cooperazione allo sviluppo; progettazioni, fornitura e costruzioni di strutture, attrezzature e servizi e realizzazioni di progetti di sviluppo integrati e attuazioni di iniziative anche di carattere finanziario funzionali al raggiungimento di obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali degli uomini.

b) formazione professionale e promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco e in Italia;

c) formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) realizzazione di progetti ed interventi, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;


e) promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte agli scambi culturali tra Italia e i paesi in via di sviluppo;

f) interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità naturali ed emergenze provocate da conflitti, mediante identificazione, istruzione e realizzazione di progetti di sviluppo in Italia e in paesi terzi, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali affinché l'intervento si inserisca nel tessuto sociale valorizzandone le risorse;


g) realizzazione di interventi socio-sanitari diretti alla popolazione ed alle comunità di persone svantaggiate e collettività italiane ed estere per aiuti umanitari;

h) programmi di cooperazione decentrata attraverso collaborazioni, gemellaggi con comunità locali, partenariati di società civili, Enti Istituzionali.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.



Handwritten signature



Handwritten signature: Paolo Ferretti

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività.

7) L'associazione può operare in ambito locale, nazionale, ed internazionale e ovunque sussistano bisogni straordinari. A tale scopo potrà aderire ad organizzazioni sia di carattere locale che nazionale e internazionale i cui fini statutari siano coerenti con i propri. Le proposte di adesione saranno sottoposte all'assemblea degli associati.

8) Per l'attuazione dei propri fini statutari l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri associati salvo i casi di particolare necessità in cui l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Promuoverà, inoltre, le più ampie forme di collaborazione con altre associazioni, enti e persone sia in forma individuale che associata. Le proposte di collaborazione saranno sottoposte all'assemblea degli associati.

9) L'associazione Gus Nazionale prevede la possibilità di costruire, su tutto il territorio nazionale, sedi locali le quali formeranno l'articolazione territoriale dell'Associazione.

Per costruire una Sede locale è necessaria l'affiliazione al Gus Nazionale, da rinnovare annualmente.

Gli Statuti delle Sedi Locali devono essere uniformati ai principi statutari del Gus Nazionale.

Gli organi dirigenti collegiali delle sedi locali hanno modalità di elezione e svolgono compiti analoghi a quelli dei corrispondenti organi nazionali e funzionano con le medesime modalità.

Le sedi locali, nell'ambito e nel rispetto degli scopi statutari e delle direttive di politica associativa, hanno piena autonomia economica giuridica, amministrativa, patrimoniale e gestionale per quanto concerne le attività da loro organizzate su base locale. Le sedi locali sono autonome per quanto concerne il loro ambito territoriale, si organizzano sul proprio territorio secondo autonome decisioni e operano secondo le modalità e gli intenti del presente Statuto.

Le sedi locali ricevono le domande di associazione al Gus Nazionale raccogliendo la relativa quota associativa e rimettendola alla sede centrale con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento di esecuzione.

Le sedi locali possono richiedere, all'atto della iscrizione

e dei rinnovi per le proprie esigenze organizzative, contributi aggiuntivi che rimangono comunque distinti dalle quote sociali.

Le sedi locali approvano il loro bilancio preventivo e rendiconto economico finanziario.

10) L'associazione può stipulare convenzioni e partecipare a bandi e appalti con Enti Pubblici.

PATRIMONIO

11) Il patrimonio è formato:

- a. dalla quota sociale ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b. dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

ASSOCIATI


12) Possono aderire all'Associazione, senza discriminazione di carattere politico, ideologico e religioso tutti coloro, persone fisiche, giuridiche associati ed enti che ne condividono le finalità ed intendono contribuire concretamente alla sua attività. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo o in casi di straordinarietà all'Assemblea dei soci, domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- "indicare denominazione/ragione sociale, sede legale;
- "dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.


E' compito dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

13) Il comportamento dell'associato all'interno e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale. Gli associati si impegnano ad appoggiare gli scopi, i programmi e le iniziative dell'Associazione quali previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi sociali. Si impegnano inoltre a non compiere atti che in qualsiasi modo possano pregiudicare gli interessi e il prestigio dell'Associazione.

14) I soci dall'atto dell'ammissione possono usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' prevista per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei



[Handwritten signature]



Paolo Demicheli

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, la quota associativa annuale viene stabilita dal consiglio direttivo in base a parametri obiettivi riferiti anche alle risultanze dei bilanci ed ai programmi dell'associazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile in nessun caso.

15) La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo per i seguenti motivi:

- a. gravi e documentate violazioni dei doveri statutari degli associati;
- b. mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo;
- c. sistematica assenza, senza giustificato motivo, dalla riunione dell'assemblea dei soci;

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

16) Sono organi dell'associazione:

- a. L'assemblea degli associati
- b. L'Organo di amministrazione
- c. Il presidente ed eventualmente il vicepresidente
- d. Organo di controllo contabile

ASSEMBLEA

17) Gli associati formano l'assemblea che è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo degli associati. Ciascun associato può rappresentare per delega scritta solo due altri associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione.

Per la validità della sua Costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati, o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea ordinaria si riunirà almeno due volte l'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- a. alla definizione dei programmi di attività dell'Associazione;
- b. all'approvazione dei bilanci;
- c. all'elezione dell'Organo di Amministrazione e dell'organo di controllo contabile;
- d. all'esclusione dei soci.



Mentre all'Assemblea straordinaria spetta deliberare in merito:

- a. all'approvazione dello statuto e di regolamenti;
- b. allo scioglimento dell'associazione;
- c. ad ogni argomento che il consiglio direttivo intendesse sottoporle.

Convocazione ed ordine del giorno saranno comunicati ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

18) L'Organo di Amministrazione è composto da tre a sette membri, dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili; possono essere eletti nel consiglio direttivo, gli associati e nel rispetto della norma vigente i non associati. L'Organo di amministrazione elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente un vicepresidente, nonché un segretario anche esterno e non associato. Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura dei programmi di attività, dei bilanci e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. L'Organo di Amministrazione, nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, può conferire particolari incarichi ai propri associati, riconoscendo agli stessi un'indennità, i rimborsi e i compensi devono risultare da delibere regolarmente adottate dall'Organo di Amministrazione e debitamente formalizzate con la trascrizione dei verbali in apposito libro. L'Organo di Amministrazione può altresì assumere dipendenti o conferire incarichi professionali a soggetti esterni. Spetta all'Organo di Amministrazione compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposta all'Assemblea per la sua approvazione. Ai fini di un migliore coordinamento delle attività dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di esperti e tecnici che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione stesso. L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza,



Padelloni

è convocato dal presidente, dal Vicepresidente e da un terzo dei membri. Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati, mediante invio di posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo almeno 2 giorni prima della riunione; in caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

19) Il presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vicepresidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

20) L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e ss. modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21) L'assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

BILANCIO - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

22) L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il consiglio direttivo sottoporrà all'assemblea il rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 6.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

23) L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:


a. quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;

b. per le altre cause rispetto all'art. 27 c. c.;

c. in caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

24) per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla legge in materia.



Paolo Senolmi